

Senato della Repubblica

XIX Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 579

Introduzione dell'insegnamento dell'educazione emotivo-sentimentale nei programmi scolastici del sistema educativo di istruzione e di formazione, al fine di contrastare il fenomeno del femminicidio

21/04/2024 - 05:22

Indice

| | |
|--|----|
| 1. DDL S. 579 - XIX Leg. | 1 |
| 1.1. Dati generali | 2 |
| 1.2. Testi | 3 |
| 1.2.1. Testo DDL 579 | 4 |
| 1.3. Trattazione in Commissione | 6 |
| 1.3.1. Sedute | 7 |
| 1.3.2. Resoconti sommari | 8 |
| 1.3.2.1. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) | 9 |
| 1.3.2.1.1. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 114 (pom.) del 20/03/2024 | 10 |

1. DDL S. 579 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 579

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 579

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice **COSENZA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MARZO 2023

Introduzione dell'insegnamento dell'educazione emotivo-sentimentale nei programmi scolastici del sistema educativo di istruzione e di formazione, al fine di contrastare il fenomeno del femminicidio

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge mira ad inserire nei programmi scolastici l'educazione al rispetto, anche attraverso una formazione emotivo-sentimentale, che renda gli individui più consapevoli delle proprie emozioni e delle proprie azioni al fine di creare le condizioni per rapporti umani sentimentali e familiari sani ed equilibrati.

Attualmente l'obiettivo prioritario è quello di mettere in sicurezza le donne, che restano l'anello più debole e colpito. Il costante aumento dei femminicidi dà il senso di una tragedia enorme che nonostante l'esistenza di solide norme di contrasto, da rendere sempre più adeguate, continua ad essere drammaticamente frequente, poiché dipende da un problema culturale che va sconfitto.

Il femminicidio è qualcosa di culturale, atavico. Usciamo da millenni in cui, fino a quarant'anni fa, l'Italia contemplava il delitto di onore e il principio secondo il quale se un uomo picchiava la moglie significava che la stava correggendo.

C'è ancora più della metà degli italiani che pensa che una donna si sia trovata a subire violenza perché se l'è cercata, oppure non è stata capace di evitarla. È lei che ha scatenato la gelosia o l'invidia.

Dobbiamo sapere osservare quanto questa cultura persista anche nelle aule dei tribunali, negli ospedali, tra gli assistenti sociali, nelle scuole, nelle famiglie, nella vita di ogni giorno.

Non è bastato abrogare le leggi, occorre abrogare la mentalità discriminatoria. Dunque, bisogna intervenire a livello culturale in maniera strutturale dove si formano i giovani, le generazioni del domani.

Occorre fare un salto di qualità in materia di prevenzione, inserendo percorsi di formazione stabili nelle scuole per fornire sin da piccoli gli strumenti per crescere individui capaci di intraprendere relazioni rispettose e sane.

L'educazione emotivo-sentimentale è finalizzata a formare i giovani attraverso l'acquisizione della consapevolezza del valore e del rispetto e della complementarità tra uomo e donna, per renderli adeguati e capaci di costruire coppie sane e famiglie sane. Genitori equilibrati e consapevoli, al fine di migliorare la struttura della società attraverso la cura della cellula fondamentale che è la famiglia. La crescita di un figlio, ancor più in società complesse, richiede adeguate consapevolezze e conoscenze, individui preparati, « non genitori occasionali », che hanno migliorato sé stessi e sono atti a creare migliori condizioni umane ed esistenziali per i nascituri.

Il presente disegno di legge si compone di tre articoli, il primo dei quali ne sancisce la finalità, vale a dire l'inserimento dell'insegnamento dell'« educazione emotivo-sentimentale » nei programmi scolastici del sistema educativo di istruzione e di formazione.

L'articolo 2 attribuisce al Ministro dell'istruzione e del merito, in sede di definizione dei programmi scolastici, il compito di prevedere e disciplinare l'insegnamento dell'« educazione emotivo-sentimentale ».

L'articolo 3, infine, prevede che, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, il Ministro

dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, istituisca un comitato tecnico-scientifico, il quale dovrà elaborare le linee guida per la realizzazione dei sussidi didattici e delle campagne informative sui contenuti dell'insegnamento dell'« educazione emotivo-sentimentale ».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e definizione)

1. La presente legge è volta a introdurre, nei programmi scolastici del sistema educativo di istruzione e di formazione, l'insegnamento dell'« educazione emotivo-sentimentale », finalizzata alla conoscenza della complementarità tra uomo e donna e allo sviluppo di un rapporto tra i due sessi improntato ai valori del rispetto, della solidarietà nonché del riconoscimento e dell'affermazione delle rispettive personalità, al fine di contrastare il fenomeno del femminicidio.

Art. 2.

(Programmi scolastici)

1. Il Ministro dell'istruzione e del merito, in sede di definizione dei programmi scolastici, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, prevede e disciplina l'insegnamento dell'educazione emotivo-sentimentale.

Art. 3.

(Comitato tecnico-scientifico)

1. Il Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, istituisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un comitato tecnico-scientifico al quale partecipano, con ruolo consultivo, i rappresentanti delle associazioni delle famiglie, i rappresentanti delle associazioni dei docenti e dell'ordine degli psicologi.
2. Il comitato tecnico-scientifico di cui al comma 1 elabora linee guida per la realizzazione di sussidi didattici e di campagne informative sui contenuti dell'insegnamento di cui all'articolo 1 destinati ai giovani.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 7[^] Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)

1.3.2.1.1. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 114 (pom.) del 20/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MERCOLEDÌ 20 MARZO 2024

114ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(924-bis) Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti, risultante dallo stralcio disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 22 novembre 2023, dell'articolo 3 del disegno di legge n. 924, d'iniziativa governativa

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE informa che sugli emendamenti approvati si è espressa, oltre alla Commissione affari costituzionali (di cui ricorda di aver dato conto in altra sede), anche la Commissione bilancio, con un parere non ostativo con condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Comunica che, per ottemperare a tali condizioni, la relatrice ha presentato l'emendamento 1.0.1 (testo 2)/5a Commissione (pubblicato in allegato). Informa inoltre che la relatrice ha presentato l'emendamento Coord. 1 (pubblicato in allegato), volto a introdurre opportuni interventi di coordinamento, fra cui la riformulazione del titolo, al fine di tener conto degli emendamenti approvati. La Commissione, con separate votazioni, accoglie l'emendamento 1.0.1 (testo 2)/5a Commissione, nonché l'emendamento Coord. 1 della relatrice.

Si passa alle dichiarazioni di voto finale.

La senatrice D'ELIA (PD-IDP), nel richiamare le considerazioni già svolte nel corso della discussione, preannuncia il voto contrario della propria parte politica in considerazione della profonda contrarietà al disegno di legge. Dopo aver ricordato il tentativo del proprio Gruppo, attraverso la presentazione di specifiche proposte emendative, non accolte dalla Commissione, di correggere le numerose criticità presenti nel provvedimento, lamenta, in particolare, la disciplina sul voto in condotta, che non affronta le effettive cause del disagio scolastico, svuota le competenze del consiglio di classe e opera una modifica unilaterale dello statuto degli studenti. Esprime inoltre viva contrarietà anche nei confronti degli emendamenti governativi, accolti dalla Commissione, che hanno reintrodotta il giudizio sintetico, in luogo del giudizio descrittivo, nella scuola primaria e previsto misure a tutela dell'autorevolezza e del decoro delle istituzioni e del personale della scuola a suo avviso del tutto inadeguate alla finalità perseguita. Conclude facendo presente di ritenere condivisibile solo l'articolo aggiuntivo 1.0.1 (testo 2) accolto nel corso dell'esame, relativo alle sezioni a metodo didattico differenziato Montessori, che tuttavia non è di per sé non sufficiente a modificare la valutazione

complessiva sul provvedimento.

Il senatore [PIRONDINI](#) (M5S) dichiara il voto contrario della propria parte politica sul disegno di legge in titolo, stigmatizzando il mancato accoglimento delle proposte emendative presentate del proprio Gruppo, che avrebbero senz'altro migliorato il testo.

La senatrice [VERSACE](#) (Misto-Az-RE) preannuncia il voto favorevole sul provvedimento, esprimendo apprezzamento sia per la richiamata disposizione relativa al metodo didattico Montessori, sia per l'avvenuta approvazione degli emendamenti 1.1 e 1.38 (testo 2) a sua firma. In particolare, con l'accoglimento delle proprie proposte, è stato previsto che l'attribuzione del voto sul comportamento inferiore a sei decimi sia effettuato già nel corso della valutazione periodica e con il coinvolgimento dello stesso studente in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzata alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze e dei comportamenti che hanno determinato tale voto.

Poiché non vi sono ulteriori iscritti a parlare in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce infine mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo, come modificato nel corso dell'esame, autorizzandola altresì a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente e ad apportare le correzioni di carattere formale e di coordinamento che si rendessero necessarie.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 (n. 131)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 2, commi 7, lettera h), e 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - la relatrice aveva illustrato uno schema di parere favorevole con osservazioni al provvedimento in titolo, pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta.

Dopo aver fornito un chiarimento procedurale al senatore [ROMEO](#) (LSP-PSd'Az), avverte che si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) preannuncia il voto favorevole sullo schema di parere illustrato dalla relatrice, che ringrazia per aver tenuto conto, nelle osservazioni, dei suggerimenti avanzati per le vie brevi.

Il senatore [PIRONDINI](#) (M5S) dichiara il voto di astensione della propria parte politica.

Preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale, lo schema di parere favorevole con osservazioni della relatrice è posto ai voti ed approvato.

IN SEDE REDIGENTE

(845) Deputati LUPI e Alessandro COLUCCI. - Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il relatore [ROMEO](#) (LSP-PSd'Az) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo. Precisa, innanzitutto, che alle competenze non cognitive sono riconducibili abilità legate agli ambiti emotivi, sociali e relazionali, capacità comportamentali, caratteristiche psicologiche (come l'ottimismo), sistemi motivazionali.

Fa presente che gli studi in materia hanno evidenziato come le competenze non cognitive rappresentino un fattore chiave per la riuscita delle persone nelle diverse dimensioni della vita, dal successo scolastico alla realizzazione professionale, alla stabilità economica, fino alla salute fisica e mentale.

Ricorda che la maturazione delle competenze non cognitive - che inizia nei primi anni di vita del

bambino, continua nel periodo scolastico e prosegue, senza interrompersi, per tutta la vita adulta - può essere sviluppata mediante opportuni programmi educativi.

Passa indi a dare conto del contenuto dei sei articoli di cui si compone il provvedimento in esame già approvato dalla Camera dei deputati con un'ampia maggioranza.

L'articolo 1 affida al Ministro dell'istruzione e del merito il compito di promuovere iniziative volte allo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nelle attività educative e didattiche delle istituzioni scolastiche (statali e paritarie) di ogni ordine e grado, nonché di adottare linee guida per lo sviluppo delle competenze medesime. La finalità delle disposizioni - specifica il relatore - sono quelle di promuovere lo sviluppo armonico e integrale della persona e la cultura della competenza e di migliorare il successo formativo mediante un'azione di prevenzione degli analfabetismi funzionali, della povertà educativa e della dispersione scolastica.

Ai sensi dell'articolo 2, il Ministero dell'istruzione provvede ad una mappatura delle esperienze e dei progetti, già attivati negli istituti scolastici italiani, aventi ad oggetto il contrasto alla dispersione scolastica e alla povertà educativa.

L'articolo 3 prevede l'adozione, da parte del medesimo Ministero, di un Piano straordinario di azioni formative per lo sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici, rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado. La formazione dei docenti è organizzata dal Ministero in collaborazione con l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (Indire), con le istituzioni scolastiche, le università e gli enti accreditati per la formazione.

L'articolo 4 introduce una sperimentazione triennale nazionale finalizzata allo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici. Sono definiti gli obiettivi della sperimentazione, tra i quali l'individuazione delle competenze non cognitive e trasversali più funzionali al successo formativo e la verifica degli effetti dello sviluppo di tali competenze sul miglioramento del successo formativo nonché sulla riduzione della dispersione scolastica e della povertà educativa.

Il Ministro dell'istruzione e del merito, con propri decreti, disciplina la suddetta sperimentazione, definendone i criteri generali di svolgimento e i criteri di selezione dei progetti presentati dalle istituzioni scolastiche (anche in rete), autorizza le istituzioni scolastiche che hanno ottenuto una positiva valutazione dei progetti a partecipare alla sperimentazione, costituisce il Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio e la valutazione complessiva della sperimentazione.

Al termine del triennio di sperimentazione, il Ministro presenta alle Camere una relazione sugli esiti della stessa.

L'articolo 5 prevede che analoga sperimentazione per lo sviluppo di competenze non cognitive e trasversali sia attivata anche nei percorsi dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) e nei percorsi di istruzione e formazione professionale. La disciplina dello svolgimento di tale sperimentazione è demandata a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni.

Fa menzione, conclusivamente, dell'articolo 6, che reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il [PRESIDENTE](#) informa che sono giunti i pareri della Commissione affari costituzionali e della Commissione bilancio sul testo, entrambi non ostativi.

Dichiara indi aperta la discussione generale.

La senatrice [RANDO](#) (PD-IDP), dopo aver posto in evidenza il rilievo delle tematiche recate dal provvedimento in titolo per lo sviluppo della persona, chiede che la Commissione svolga un ciclo di audizioni.

Dopo che il relatore [ROMEO](#) (LSP-PSd'Az) ha dichiarato di condividere tale richiesta, il [PRESIDENTE](#) propone di avviare un ciclo di audizioni e di fissare per le ore 12 di mercoledì 27 marzo il termine per la presentazione di eventuali proposte.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante la tabella delle istituzioni culturali da ammettere al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2024-2026 (n. 138)

(Parere al ministro della Cultura, ai sensi dell'articolo 1, della legge 17 ottobre 1996, n. 534. Esame e rinvio)

Il presidente relatore [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*) riferisce sullo schema di decreto in titolo, precisando anzitutto che esso individua la tabella delle istituzioni culturali ammesse, per il triennio 2024-2026, al contributo ordinario annuale di cui all'articolo 1 della legge n. 534 del 1996, operando la ripartizione fra le 232 istituzioni incluse nella tabella dell'importo complessivo di 25,541 milioni di euro, riferito a ciascun anno del triennio 2024-2026.

Le risorse sono allocate sul capitolo 2571 dello stato di previsione del Ministero della cultura. Il decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 ha assegnato al suddetto capitolo un importo pari a 30.290.674 euro per ciascuno degli anni del triennio 2024-2026. Di tale somma, il decreto del Ministro della cultura 4 marzo 2024 destina 4.749.674 euro per ciascun anno del triennio ai contributi di cui all'articolo 8 della citata legge n. 534 del 1996.

Richiamando la relazione illustrativa, fa presente che, delle 365 domande pervenute, 199 sono state formulate da parte di istituti già presenti nella tabella 2021-2023, che sono stati esclusi dal beneficio 132 istituti per mancato raggiungimento della soglia minima di valutazione e che un istituto è stato escluso per mancanza dei requisiti formali. Dei 232 istituti beneficiari del contributo, 189 istituti erano già presenti nella tabella 2021-2023, mentre 43 istituti sono nuovi beneficiari del contributo.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*) si sofferma sull'importanza dell'atto in esame, che finanzia numerosi istituti culturali, alcuni dei quali particolarmente autorevoli. Nel prendere atto della presenza di 43 istituti beneficiari del contributo che non erano inseriti nella tabella relativa al precedente triennio, osserva che tale circostanza, se per un verso positiva in quanto testimonia la vitalità dello strumento, per altro verso presenta criticità. Ritiene infatti che alcuni dei beneficiari svolgano attività non strettamente attinente a quanto previsto dalla legge n. 534 del 1996 ai fini dell'attribuzione del finanziamento. Richiama, inoltre, le considerazioni contenute nel verbale del Comitato tecnico scientifico per le biblioteche e gli istituti culturali n. 2 del 2024, allegato alla documentazione trasmessa dal Governo alle Camere. In tale documento si segnala la corposa presenza, nella tabella triennale, di soggetti eterogenei, quali fondazioni bancarie, teatrali e museali, che rischia, a giudizio del Comitato, di avere un effetto dispersivo del contributo, sempre meno incisivo per i beneficiari. Ciò premesso, chiede che il Governo, in sede di assestamento del bilancio, proceda ad incrementare le risorse destinate alla tabella triennale, al fine di non penalizzare le istituzioni particolarmente meritorie, che altrimenti verrebbero private di rilevanti risorse, rispetto a quelle percepite in precedenza.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che il dicastero competente, oggi non rappresentato in seduta, potrà fornire in sede di replica eventuali ragguagli in ordine alla richiesta appena avanzata.

Il senatore [PIRONDINI](#) (*M5S*), nel prendere atto che vi sono istituti destinatari del contributo in esame che già percepiscono altri finanziamenti statali, ritiene ineludibile una riflessione in ordine ai criteri che presiedono al finanziamento pubblico degli istituti operanti nel settore culturale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 13 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la relatrice ha presentato l'emendamento 3.200 (pubblicato in allegato). Preso atto che la Commissione bilancio non ha ancora reso il proprio parere sul testo del disegno di legge, osserva che non sarà possibile procedere alle votazioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(943) DE CRISTOFARO e altri. - Introduzione dell'educazione sentimentale, sessuale e affettiva nelle scuole

(294) Cecilia D'ELIA e altri. - Introduzione dell'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione

(579) Giulia COSENZA. - Introduzione dell'insegnamento dell'educazione emotivo-sentimentale nei programmi scolastici del sistema educativo di istruzione e di formazione, al fine di contrastare il fenomeno del femminicidio

(979) Alessandra MAIORINO e altri. - Disposizioni finalizzate all'introduzione di percorsi di educazione all'affettività e di educazione sessuale nell'ambito del sistema nazionale di istruzione

(Discussione congiunta e rinvio)

La relatrice [BUCALO](#) (Fdi) riferisce sui disegni di legge in titolo, specificando che essi, in linea generale, hanno ad oggetto l'introduzione dell'educazione emotiva e/o dell'educazione sessuale nel sistema nazionale di istruzione.

Quanto al disegno di legge n. 943, a prima firma del senatore De Cristofaro, la relatrice ricorda che è stato inserito nel Programma dei lavori dell'Assemblea e che pertanto l'Ufficio di Presidenza ha stabilito di iniziarne l'esame, congiuntamente con gli altri disegni di legge ad esso affini.

Fa presente che esso si compone di sette articoli e dispone l'introduzione nelle scuole dell'educazione sentimentale, sessuale e affettiva.

L'articolo 1 specifica che l'educazione ai sentimenti, alla sessualità e all'emotività promuove il cambiamento nei modelli di comportamento socio-culturali, al fine di rimuovere i pregiudizi e i costumi basati sull'idea di una distinzione delle persone in ragione del genere o su ruoli stereotipati per le donne e per gli uomini, suscettibili di alimentare la discriminazione e la violenza di un genere sull'altro.

L'articolo 2 dispone, sia per il primo sia per il secondo ciclo di istruzione, l'adeguamento dei piani di studio delle scuole e dei programmi degli insegnamenti, in ogni materia, in modo tale che sia garantita l'acquisizione delle competenze relative all'insegnamento dell'educazione sentimentale, sessuale e affettiva. Prevede poi, per le scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, l'aumento dell'orario settimanale di un'ora dedicata all'educazione sentimentale, sessuale e affettiva. Provvede, ancora, a disporre l'aumento degli organici del personale docente delle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado, al fine di garantire il suddetto insegnamento.

L'articolo 3 prevede che le università inseriscano nella loro offerta formativa corsi di studi di genere, anche finalizzati a formare le competenze per l'insegnamento dell'educazione sentimentale, sessuale e affettiva.

L'articolo 4 demanda a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, la definizione dei programmi e delle linee guida dell'insegnamento dell'educazione sentimentale, sessuale e affettiva.

L'articolo 5 prevede l'attivazione di corsi di formazione obbligatoria nel nuovo insegnamento per il personale scolastico, incluso quello delle scuole dell'infanzia.

L'articolo 6 impone agli istituti scolastici di ogni ordine e grado di adottare esclusivamente libri di testo e materiali didattici corredati dall'autodichiarazione delle case editrici che attestino il rispetto delle indicazioni contenute nel codice di autoregolamentazione «Pari opportunità nei libri di testo» (POLITE).

L'articolo 7 quantifica l'onere derivante dall'attuazione della legge in 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 e provvede alla relativa copertura finanziaria.

Passa, quindi, a dare conto del disegno di legge n. 579, evidenziando che lo stesso, composto di tre articoli, è volto a introdurre, nei programmi scolastici del sistema educativo di istruzione e di formazione, l'insegnamento dell'educazione emotivo-sentimentale, con la specifica finalità di contrastare il fenomeno del femminicidio.

Come precisato all'articolo 1, l'obiettivo dell'insegnamento è quello di far maturare la conoscenza della complementarità tra uomo e donna e di far sviluppare un rapporto tra i due sessi improntato ai valori

del rispetto, della solidarietà, del riconoscimento e dell'affermazione delle rispettive personalità.

La disciplina dell'insegnamento dell'educazione emotivo-sentimentale è devoluta al Ministro dell'istruzione e del merito, in sede di definizione dei programmi scolastici (articolo 2).

È infine prevista l'istituzione di un Comitato tecnico-scientifico, cui è attribuito il compito di definire linee guida per la realizzazione di sussidi didattici e di campagne informative sui contenuti dell'insegnamento dell'educazione emotivo-sentimentale.

Il Comitato è istituito dal Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, e ad esso partecipano anche, con ruolo consultivo, i rappresentanti delle associazioni delle famiglie, delle associazioni dei docenti e dell'ordine degli psicologi (articolo 3).

Per quanto riguarda il disegno di legge n. 294, specifica che esso si compone di sei articoli e reca disposizioni finalizzate all'introduzione dell'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione.

L'articolo 1 pone in relazione l'educazione all'affettività, alla sessualità e alla salute riproduttiva, nonché al rispetto delle differenze di sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere, con il perseguimento degli obiettivi stabiliti dall'articolo 1, comma 16, della legge n. 107 del 2015, in cui si dispone che il piano triennale dell'offerta formativa assicuri l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni.

L'articolo 2 affida al Ministro dell'istruzione e del merito: l'integrazione delle indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado; la predisposizione di linee guida, anche comprensive delle modalità di valutazione delle competenze sociali e di cittadinanza, nonché di indicazioni sull'uso del linguaggio inclusivo e di genere.

L'articolo 3 prevede che nel piano triennale dell'offerta formativa degli istituti scolastici sia inserito il piano per l'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze, volto allo sviluppo delle suddette competenze attraverso la promozione di cambiamenti nei modelli comportamentali e l'eliminazione di stereotipi fondati sulla discriminazione delle persone in base al sesso. È altresì prevista l'individuazione, in ogni scuola, di un docente referente dell'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze.

L'articolo 4 prevede la condivisione, anche attraverso piattaforme telematiche e strumenti digitali, degli interventi, dei progetti e dei materiali che le istituzioni scolastiche realizzano nell'ambito dell'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze.

L'articolo 5 dispone che la formazione del personale scolastico nelle materie di cui al provvedimento in esame sia inserita tra le priorità del Piano nazionale di formazione (di cui all'articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015).

Accenna, infine, all'articolo 6, recante la clausola di invarianza finanziaria.

Passando poi al disegno di legge n. 979, evidenzia che esso è composto di quattro articoli e si pone l'obiettivo di promuovere la realizzazione di percorsi formativi che favoriscano lo sviluppo dell'intelligenza emotiva e l'insegnamento dell'educazione all'affettività e dell'educazione sessuale.

L'articolo 1, nell'offrire le definizioni di "intelligenza emotiva" e di "educazione sessuale", specifica che i suddetti percorsi sono orientati a far maturare la capacità di riconoscere le proprie emozioni, a prevenire comportamenti sociali lesivi della dignità della persona, con specifico riferimento alla parità di genere, nonché a raggiungere una piena e compiuta consapevolezza della sessualità, nel pieno rispetto e riconoscimento dei valori di uguaglianza, pari dignità e rispetto dell'altro.

L'articolo 2 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, destinato alla realizzazione di interventi a favore dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale negli istituti scolastici di ogni ordine e grado.

In particolare, si prevede l'attivazione, nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di percorsi formativi che favoriscano il corretto sviluppo dell'affettività e dell'intelligenza emotiva.

Esclusivamente nelle scuole secondarie, di primo e secondo grado, sono altresì previste specifiche attività seminariali finalizzate all'insegnamento dell'educazione sessuale.

Si demanda a un decreto interministeriale: la definizione di linee guida per l'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale; l'individuazione di modalità e criteri per la condivisione degli interventi, dei progetti e dei materiali realizzati dalle scuole, anche attraverso piattaforme telematiche e strumenti digitali; la disciplina di accordi di collaborazione con le aziende sanitarie locali (ASL), il personale medico-sanitario specializzato che opera nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (SSN), nonché con l'ordine degli psicologi e dei pedagogisti, ai fini della realizzazione dei predetti percorsi formativi; la definizione di principi e criteri di monitoraggio e verifica dei percorsi.

Con il medesimo decreto sono, inoltre, disciplinati obiettivi, criteri e modalità per lo sviluppo di specifiche attività di formazione del personale docente.

Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, sono tenute a coinvolgere le famiglie e il personale scolastico nelle attività di promozione della cultura del rispetto e dell'inclusione e di contrasto ad ogni forma di pregiudizio e discriminazione.

Si dispone che il Ministro dell'istruzione e del merito presenti alle Camere, con cadenza biennale, una relazione sull'attuazione della legge, anche nella prospettiva della modifica dei quadri orari per l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale.

Fa menzione, conclusivamente, degli articoli 3 e 4, che recano, rispettivamente, la copertura finanziaria e la disposizione di entrata in vigore della legge.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che è in corso l'esame di analoghe iniziative legislative presso l'altro ramo del Parlamento (AA.CC. 1054, 1266, 1568 e 1571). Come stabilito in sede di Ufficio di Presidenza, procederà ad informare la Presidenza del Senato dell'avvenuto incardinamento del disegno di legge n. 943 che, come ricordato dalla relatrice, è stato inserito nel programma dei lavori dell'Assemblea. Nelle more di eventuali determinazioni di competenza della Presidenza (che potrebbero prevedere anche l'attivazione di intese con il Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del Regolamento), propone che la Commissione attenda la conclusione dell'esame da parte dell'altro ramo del Parlamento.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) fa presente che l'esame presso l'altro ramo del Parlamento è in una fase solo iniziale.

Il senatore [ROMEO](#) (LSP-PSd'Az) conviene che, dal momento in cui l'esame di un disegno di legge è avviato nell'altro ramo del Parlamento, anche solo con l'incardinamento dello stesso, non si possa che attenderne la conclusione.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) auspica che, una volta concluso l'esame dei richiamati disegni di legge in prima lettura, la Commissione sia messa in grado di svolgere un approfondito esame ed, eventualmente, apportare modifiche nel corso dell'*iter* parlamentare.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

[\(970\) MARTI e altri. - Regolamentazione delle competizioni videoludiche](#)

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 13 marzo, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - è stato fissato alle ore 12 di oggi il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti.

Su richiesta del relatore [PAGANELLA](#) (LSP-PSd'Az), la Commissione conviene di riaprire il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti, fissandolo per le ore 12 di mercoledì 3 aprile.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [597](#)

Art. 3

3.200

La Relatrice

Al comma 1:

a) sostituire la lettera a) con la seguente: «a) ricognizione, approfondimento storico e valutazione della documentazione presentata al fine del riconoscimento e della certificazione di attendibilità delle fonti relative agli abiti storici, della loro storicità, veridicità e fedeltà, nonché accoglimento ovvero diniego delle relative richieste di riconoscimento e di certificazione, corredato di motivata relazione, da emettere entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui alla presente lettera;».

Conseguentemente sopprimere la lettera c);

b) alla lettera b), sostituire le parole: «espressione del parere in merito alla richiesta di iscrizione» con le seguenti: «concessione dell'autorizzazione all'iscrizione» e la parola: «nonché» con la seguente: «previa».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [924-bis](#)

Art. 1

1.0.1 (testo 2)/5a Commissione

La Relatrice

All'emendamento 1.0.1 (testo 2), apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, sostituire le parole: "nei limiti delle risorse di organico assegnate" con le seguenti: "nei limiti delle risorse finanziarie, strumentali nonché di organico assegnate a livello regionale";

b) al comma 3, sostituire le parole: "Le istituzioni scolastiche che attivano classi di scuola secondaria di primo grado a metodo Montessori assicurano" con le seguenti: "L'attivazione delle classi di scuola secondaria di primo grado a metodo Montessori può essere disposta, nei limiti dell'organico assegnato all'Ufficio scolastico territorialmente competente, al verificarsi delle seguenti condizioni";

c) sopprimere il comma 10.

Coord. 1

La Relatrice

All'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:

a. al comma 3, sostituire le parole: «percorso formativo degli studenti» con le seguenti: «percorso formativo delle studentesse e degli studenti»;

b. al comma 4, premettere alle parole: «dello studente», ovunque ricorrano, le seguenti: «della studentessa e»;

c. al comma 4, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «e degli studenti» con le seguenti: «nonché delle studentesse e degli studenti»;

d. al comma 4, lettera b), numero 3), premettere alle parole: «gli studenti» le seguenti: «le studentesse e» e alle parole: «agli studenti» le seguenti: «alle studentesse e»;

e. al comma 4, lettera b), numero 3-bis), dopo le parole: «Indicazioni nazionali per i licei» inserire le seguenti: «, adottate ai sensi dell'articolo 13, comma 10, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89,» e dopo le parole: «Linee guida per gli istituti tecnici e professionali» inserire le seguenti: «, adottate, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, e dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61».

All'articolo 1-bis apportare le seguenti modificazioni:

a. *al comma 2:*

1. al secondo periodo, sostituire le parole: «al comma 5 dell'articolo 142» con le seguenti: «al comma 4-bis dell'articolo 142»;
2. al terzo periodo, sostituire le parole: «Ufficio scolastico regionale territorialmente competente» con le seguenti: «Ufficio scolastico territorialmente competente»;

b. *al comma 3, lettera e), sostituire le parole:* «ufficio scolastico territoriale competente» con le seguenti: «Ufficio scolastico territorialmente competente»;

c. *al comma 5, primo periodo; sostituire le parole:* «corso di specializzazione di cui all'articolo 142, comma 5» con le seguenti: «corso di differenziazione didattica di cui all'articolo 142, comma 4-bis,»;

d. *al comma 6, primo periodo, sostituire le parole:* «Uffici scolastici regionali interessati» con le seguenti: «Uffici scolastici territorialmente competenti»;

e. *al comma 7, sostituire le parole:* «all'articolo 142, comma 5» con le seguenti: «all'articolo 142, comma 4-bis»;

f. *al comma 8, primo periodo, sostituire le parole:* «Uffici scolastici regionali territorialmente competenti» con le seguenti: «Uffici scolastici territorialmente competenti»;

g. *al comma 9, sostituire le parole:* «Uffici scolastici regionali» con le seguenti: «Uffici scolastici territorialmente competenti».

Al titolo, sopprimere le parole: «del comportamento» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi didattici differenziati».

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.